

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1726

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CODIGNOLA, FINOCCHIARO, FERRI MAURO e SCRICCIOLO

Presentata il 14 ottobre 1964

Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in Scienze economiche e in Scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione d'indagine per la scuola, nello stendere le sue conclusioni finali, osservava — a proposito dell'attuale Facoltà di economia e commercio — che « in questa Facoltà si presentano, con manifestazioni accentuate, alcuni difetti abbastanza diffusi nel nostro sistema universitario » (pagina 45 del volume I). Ed aggiungeva (pagina 46): « Le proposte che hanno riscosso un diffuso consenso riguardano: la scissione del quadriennio in due bienni, con uno sbarramento elastico dopo il primo; il carattere di preparazione di base e comune per tutti del primo biennio; la divisione in due indirizzi — pur con un unico titolo — del secondo biennio, uno economico generale (o sociale) ed uno economico aziendale, con insegnamenti differenziati; la distinzione in insegnamenti obbligatori per tutti ed insegnamenti a scelta dello studente (quattro in tutto); l'alleggerimento del *curriculum* complessivo, derivante dalla istituzione dei due indirizzi specializzati e da una certa riduzione del carico complessivo dei corsi ». Rilevata quindi la opportunità di una « varietà di piani di studio, a contenuto in parte identico su piano nazionale, in parte comune a livello di facoltà, in parte differenziato secondo linee prestabilite a scelta dello studente », la Commissione concludeva (pagi-

na 47) con le seguenti parole: « Una iniziativa auspicabile e possibile, dato il gran numero degli iscritti, pare anche quella di costituire un paio di facoltà atipiche, ad esempio una per la preparazione di economisti ed una per aziendalisti. Caratteristiche distintive di queste facoltà dovrebbero essere: numero chiuso ed ammissione in base a concorso, ricche dotazioni di docenti e di mezzi di studio d'alto livello, massima elasticità nei piani di studio, metodi didattici più stimolanti, ecc. ».

È appunto tenendo presenti queste conclusioni, così autorevolmente assunte dalla Commissione d'indagine, che è parsa ai proponenti occasione propizia per predisporre, in via sperimentale, una adeguata riforma di questo importantissimo settore universitario, la istituzione di una Facoltà atipica in Siena, per le particolari e favorevoli condizioni che si presentano in quel centro universitario. Si tratta infatti di un Ateneo di non grandi dimensioni, ma di notevole funzionalità (anche per quanto riguarda i servizi assistenziali), in cui gli studi sono straordinariamente favoriti dal naturale raccoglimento dell'ambiente, dall'*humus* culturale che caratterizza la città, dall'interessamento ai problemi della scuola in genere e dell'Università in specie sempre dimostrato dagli Enti pubblici locali, dalla esistenza di un patrimonio bibliografico

eccezionale per questo ordine di studi, infine dalla influenza che esercita sulla vita della città la secolare presenza del Monte dei Paschi di Siena, particolarmente interessato alla istituzione di una Facoltà capace di preparare adeguatamente personale specializzato in scienze economiche e più ancora nelle complesse tecniche del moderno sistema bancario.

La concomitanza di questi favorevoli elementi aveva indotto — come è noto — l'iniziativa locale a dar corso senz'altro ad una nuova istituzione universitaria, che rispondesse a codeste esigenze, in attesa di una sanatoria legislativa. Ma a giudizio dei proponenti il problema è ormai troppo maturo per consentirne una soluzione parziale e marginale. Al contrario, di fronte alle difficoltà che si frappongono ad una rapida e radicale riforma universitaria, quale è ormai da tutti auspicata, sembra necessario in questo caso dar corso appunto alla sperimentazione d'una riforma, che può trovare in Siena le condizioni migliori ad una pronta realizzazione, la quale servirà poi di modello ad altre eventuali iniziative analoghe presso altri Atenei. Si è ritenuto perciò opportuno di offrire un primo modello di nuova organizzazione della Facoltà di scienze economiche, tenendo conto di alcune delle più pressanti esigenze di riforma relative non soltanto a questo particolare tipo di Facoltà, ma più in generale alle strutture universitarie. È appena il caso di osservare tuttavia che, trattandosi di una proposta di tipo sperimentale, non tutte le richieste di riforma si sono in questa occasione potute accogliere né sempre le soluzioni adottate possono essere valide per altre sedi: ma proprio perché occorre, nel quadro di una generale opera di riforma, articolarla poi in base alle concrete possibilità ed esigenze locali, si è ritenuto non indifferente il fatto della presenza sul luogo del Monte dei Paschi di Siena, che offre possibilità notevoli di finanziamento della nuova istituzione e invoca d'altronde una più che legittima considerazione delle esigenze che l'ordinamento bancario del nostro paese chiede alla Università di soddisfare. Alla luce di queste considerazioni, si sottopone all'attenzione della Camera la presente proposta di legge, le cui caratteristiche fondamentali possono così riassumersi:

1) la nuova Facoltà assume la denominazione di Facoltà di scienze economiche: essa è abilitata a rilasciare titoli di diploma superiore dopo il primo biennio, titoli di laurea corrispondenti a due distinti corsi, in scienze

economiche e in scienze bancarie, dopo il quadriennio; ed è facoltizzata ad organizzare un biennio *post-lauream* di specializzazione scientifica. Gli studenti che conseguono il diploma possono per altro continuare gli studi nel secondo biennio, mediante un esame integrativo;

2) è sancita l'apertura della nuova Facoltà a qualsiasi studente che sia fornito di un diploma conseguito presso un istituto secondario superiore di durata quinquennale, ed è conferita alla Facoltà l'autorizzazione di sottoporre ad accertamento di cultura generale tutti gli iscritti, o con la istituzione di uno sbarramento alla fine del primo anno, o con la istituzione di un esame di ammissione, naturalmente esteso a tutti;

3) il piano di studi è articolato in insegnamenti generali (9) per il primo biennio, ed insegnamenti speciali per il secondo biennio, di cui lo studente potrà scegliere da otto a dieci al momento della formazione, d'intesa con la Facoltà, del piano di studi individuale, che dovrà adeguarsi, con eventuali eccezioni, ai piani previsti dalla Facoltà per i diversi indirizzi all'interno di ciascuno dei due corsi di laurea;

4) il funzionamento della vita universitaria è concepito in modo assai innovativo: ridotto anzitutto il numero degli esami, si prevede che essi possano essere biennali, annuali o semestrali, evitando il grave ostacolo dell'attuale sessione di febbraio (che rimarrebbe solo per esami semestrali); si stabiliscono norme dirette così agli studenti come ai docenti; si prevede, per la prima volta, la possibilità di destinare un apposito fondo o per una indennità di pieno impiego o per l'assunzione a contratto di studiosi estranei alla normale carriera universitaria;

5) le ormai pressanti richieste di rinnovamento democratico delle strutture vengono accolte per quanto sia possibile in sede sperimentale, relativamente così al Consiglio di amministrazione che al Consiglio di facoltà; si prevede la possibilità d'istituire gli Istituti, anche policattedra, mentre non si è ritenuto di proporre anche la istituzione del Dipartimento, che difficilmente si realizza in modo compiuto all'infuori di una collaborazione interfacoltà, e quindi di una riforma di carattere generale;

6) per quanto riguarda il diritto allo studio, si statuisce il diritto all'accoglimento nel collegio annesso all'Università, sulla base dell'esito di prove interne di accertamento del profitto;

7) grazie alle convenzioni che si prevedono col Monte dei Paschi e con le Amministrazioni del comune e della provincia, si dovrebbe poter contare fin dall'inizio su una *staff* sufficiente di personale insegnante, e su materiale di studio adeguato; si propone inoltre che il sistema del Comitato tecnico venga innovato, anche per assicurarne maggiore democraticità e limitazione nel tempo.

Queste caratteristiche dovrebbero consentire, a giudizio dei proponenti, alla nuova Facoltà di scienze economiche di Siena di riempire una importante funzione di facoltà-pilota per la riforma più generale delle attuali Facoltà di economia e commercio. Ed essi si augurano che tale loro opinione sia da voi condivisa e sostenuta dal vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1965-66, è istituita presso l'Università di Siena la Facoltà di scienze economiche, organizzata su tre corsi:

- a) un corso biennale per il conseguimento del diploma superiore di tecnica bancaria;
- b) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in scienze economiche;
- c) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in scienze bancarie.

Potrà inoltre essere istituito un corso biennale di dottorato di ricerca in scienze economiche, successivo al conseguimento della laurea in scienze economiche.

ART. 2.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le lauree in scienze economiche ed in scienze bancarie, ed il diploma di tecnica bancaria.

All'elenco delle Facoltà di cui alla tabella n. II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la Facoltà di scienze economiche che rilascia le lauree in scienze economiche ed in scienze bancarie, ed il diploma di tecnica bancaria.

Dopo la tabella n. VIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, col n. VIII-*bis*, la tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Dopo la tabella n. V annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita col n. V-*bis*, la tabella n. 2 annessa alla presente legge.

ART. 3.

Ai corsi di laurea e di diploma di cui al primo comma dell'articolo 1 possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Per accertare negli studenti una adeguata preparazione generale di base, la Facoltà può attribuire carattere di sbarramento ad alcuni esami di materie generali del primo anno di corso; il mancato superamento delle relative prove non potrà consentire la prosecuzione degli studi nel corso prescelto. La Facoltà può anche introdurre, allo stesso scopo, un esame di ammissione al primo anno di corso. In entrambi i casi, l'accertamento dovrà riguardare indistintamente tutti gli iscritti al primo anno di corso.

Al corso biennale di dottorato di ricerca possono essere iscritti coloro che abbiano conseguito la laurea in scienze economiche.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sarà approvata la convenzione fra l'Università di Siena e il Monte dei Paschi di Siena per la prestazione da parte di quest'ultimo dei mezzi necessari:

a) a fronteggiare le spese di funzionamento della suddetta Facoltà;

b) ad istituire e mantenere quattro posti di professori di ruolo ai sensi dell'articolo 63, comma secondo, e dell'articolo 100, comma secondo, del testo unico 31 agosto 1933, 1592, e due posti di assistente di ruolo ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, in aggiunta a quelli previsti dalla convenzione stipulata in Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università di Siena ed il Monte dei Paschi di Siena, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1961, n. 389;

c) a corrispondere al personale docente della Facoltà di scienze economiche speciali compensi a titolo di indennità di pieno impiego o per assunzione a contratto a tempo determinato, nella misura massima annua di lire 25 milioni;

d) ad assicurare le prestazioni che risulteranno necessarie di tecnici laureati e diplo-

mati e la disponibilità delle macchine contabili richieste dalle esigenze d'insegnamento; e) a contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Università.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno parimenti approvate le analoghe convenzioni dell'Università di Siena col comune di Siena, la provincia di Siena e l'Associazione bancaria italiana, per il finanziamento di due posti di professori di ruolo da istituire ai sensi dei citati articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 6.

Alla Facoltà suddetta vengono altresì assegnati 3 posti di professore di ruolo, su quelli disponibili a norma dell'articolo 50, quarto comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e 4 posti di professori di ruolo mediante trasferimento dalla Facoltà di giurisprudenza di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si rendano successivamente vacanti. Alla medesima Facoltà sono assegnati 4 posti di assistente di ruolo di nuova istituzione.

ART. 7.

Gli oneri per gli incarichi di insegnamento fanno carico al bilancio ordinario del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966.

ART. 8.

La Facoltà di scienze economiche di Siena si avvarrà, per le esigenze dei docenti e degli studenti, della biblioteca del Circolo giuridico della Università di Siena, senza pregiudizio della sua struttura unitaria.

ART. 9.

I corsi quadriennali di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie sono suddivisi in due bienni.

Il primo biennio è comune ad entrambi i corsi di laurea. Il piano di studi del primo biennio comprende tutti gli insegnamenti generali indicati nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

I piani di studio del secondo biennio variano a seconda dei diversi indirizzi in cui si articola ciascun corso di laurea. Ciascun piano di studi deve comprendere da otto a dieci degli insegnamenti speciali indicati nella tabella n. 1 annessa alla presente legge. I piani di studio del corso di laurea in scienze economiche devono comprendere l'insegnamento di economia monetaria e creditizia. I piani di studio del corso di laurea in scienze bancarie devono comprendere gli insegnamenti di diritto bancario, e di tecnica bancaria ed organizzazione aziendale bancaria.

Le tabelle nn. 1 e 2 della presente legge possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su richiesta della Facoltà, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 10.

I piani di studio corrispondenti ai diversi indirizzi del secondo biennio dei corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie sono determinati, all'inizio di ciascun biennio, dal Consiglio di Facoltà.

Ogni studente può chiedere di apportare variazioni al proprio piano di studi, ed anche di sostituire uno o più insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza ad uno o più insegnamenti speciali della Facoltà di scienze economiche. Il Consiglio di Facoltà decide, sentito lo studente interessato.

ART. 11.

Gli iscritti alla Facoltà di scienze economiche hanno l'obbligo:

- a) di seguire le lezioni cattedratiche;
- b) di assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti;
- c) di partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal Consiglio di facoltà;
- d) di presentare, al termine di ciascun seminario, una relazione sul lavoro compiuto al professore ufficiale della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario.

Agli obblighi sanciti per gli studenti corrispondono analoghi obblighi di prestazione per i docenti.

ART. 12.

L'ammissione al secondo biennio è subordinata all'osservanza degli obblighi previsti dal precedente articolo, e al superamento degli esami orali in tutte le materie generali.

Inoltre, il superamento con una media da stabilire di un esame collettivo su un argomento atto a valutare la preparazione e la maturità dello studente è necessario per l'ammissione gratuita nel collegio annesso all'Università, nel limite dei posti disponibili, e tenuto conto delle condizioni economiche degli aspiranti. Tale esame potrà essere sostenuto all'inizio di qualsiasi anno di corso: il mantenimento del posto così conseguito anche negli anni successivi è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti per ogni anno di corso, entro il corrispondente biennio.

ART. 13.

Gli esami sono biennali, annuali o semestrali, secondo la tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo.

Il conferimento della laurea in scienze economiche e in scienze bancarie è subordinata al superamento degli esami orali in tutte le materie speciali indicate nel piano di studi, ed alla realizzazione di una ricerca individuale o collettiva tale da permettere di valutare la preparazione e la maturità dello studente.

Gli argomenti degli esami scritti e delle ricerche individuali o collettive sono determinati, di volta in volta, dal Consiglio di facoltà.

ART. 14.

Il piano di studi del corso di diploma di tecnica bancaria è indicato nella tabella n. 2 annessa alla presente legge.

I diplomati del corso di tecnica bancaria possono essere ammessi al secondo biennio dei corsi di laurea previo superamento di due esami: istituzioni di diritto privato, e istituzioni di diritto pubblico, per il biennio di scienze economiche; scienza delle finanze e storia economica, per il biennio di scienze bancarie.

ART. 15.

Il Consiglio di facoltà è integrato con la partecipazione a pieno titolo dei professori aggregati ed incaricati, nonché di due rappresentanti degli assistenti e di due rappresentanti degli studenti ogni qual volta il Consiglio debba discutere di questioni relative ai piani di studio, all'attività didattica, alla organizzazione degli studi e al calendario

degli esami, alle esercitazioni ed ai seminari, nonché a qualsiasi altro argomento che non sia di esclusivo interesse dei professori di ruolo.

ART. 16.

In deroga alle vigenti disposizioni sulle retribuzioni del personale docente, il Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena è autorizzato a corrispondere una indennità integrativa mensile a quei professori (titolari, aggregati o incaricati) e a quegli assistenti (ordinari, incaricati o straordinari) della Facoltà di scienze economiche che assumano l'obbligo di prestare in modo esclusivo la loro attività di lavoro per l'Università, rinunciando ad esercitare ogni privata attività professionale retribuita, e risiedendo stabilmente nella città di Siena; ovvero ad assicurare determinati insegnamenti mediante contratti a scadenza determinata, che potranno essere stipulati anche con studiosi di nazionalità straniera.

Le somme necessarie saranno prelevate dal contributo del Monte dei Paschi previsto alla lettera c) dell'articolo 4.

ART. 17.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di facoltà, è autorizzato ad istituire nell'ambito della Facoltà stessa istituti monocattedra o pluricattedra ai fini della migliore funzionalità didattica e della ricerca scientifica.

ART. 18.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena è integrato con la partecipazione di due professori di ruolo designati dal Consiglio di facoltà, da un professore incaricato o aggregato, da un rappresentante degli assistenti e da un rappresentante degli studenti, tutti appartenenti alla Facoltà di scienze economiche, ogni qualvolta nel suo ordine del giorno figurino argomenti concernenti la Facoltà stessa e limitatamente ai detti argomenti.

Il bilancio della Facoltà di scienze economiche è autonomo.

ART. 19.

Nella prima applicazione della presente legge, le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un

apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di cui uno designato dalla Facoltà di giurisprudenza di Siena, e gli altri due designati dalle Facoltà di economia e commercio di tutta Italia.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati a tale comitato. Esso cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso, detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio. Qualora, allo scadere del triennio, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di bandire, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il concorso per il posto o per i posti che risultassero ancora vacanti.

ART. 20.

Il Consiglio di facoltà è autorizzato a convalidare in tutto o in parte, quando lo ritenga opportuno, gli esami sostenuti dagli studenti presso Facoltà di economia e commercio di altre città, o presso il libero Istituto superiore di Siena.

TABELLA N. 1

CORSI DI LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E SCIENZE BANCARIE

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di istituto secondario superiore ordinato su almeno cinque anni.

Insegnamenti generali:

- 1) Istituzioni di diritto privato.
- 2) Istituzioni di diritto pubblico.
- 3) Matematica generale.
- 4) Statistica.
- 5) Istituzioni di economia politica (biennale).
- 6) Economia monetaria e creditizia.
- 7) Scienza delle finanze.
- 8) Storia economica.
- 9) Lingua straniera (biennale).

Insegnamenti speciali:

- 1) Diritto commerciale (biennale).
- 2) Diritto bancario.
- + 3) Diritto tributario.
- 4) Diritto del lavoro.
- + 5) Diritto fallimentare.
- + 6) Diritto industriale.
- 7) Diritto pubblico dell'economia.
- 8) Ordinamento e tecnica della Borsa e delle operazioni di Borsa.
- 9) Ordinamenti bancari esteri.
- 10) Economia aziendale (biennale).
- 11) Pianificazione e metodi di programmazione economica.
- 12) Economia internazionale.
- 13) Economia industriale.
- 14) Economia agraria.
- 15) Economia del lavoro.
- 16) Economia delle comunicazioni e dei trasporti.
- + 17) Economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse.
- + 18) Economia delle assicurazioni sociali.
- 19) Teoria dello sviluppo economico.
- 20) Statistica economica e modelli di previsione economica.
- 21) Demografia.
- 22) Sociologia.
- 23) Geografia economica.
- + 24) Storia economica italiana contemporanea.
- 25) Storia delle dottrine economiche.
- 26) Politica economica e finanziaria.
- 27) Econometrica.
- 28) Ragioneria generale ed applicata (biennale).
- 29) Tecnica bancaria ed organizzazione aziendale bancaria (biennale).
- 30) Tecnica amministrativa delle imprese.
- + 31) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione.
- 32) Tecnica del commercio interno ed internazionale.
- 33) Lingua straniera (biennale).
- + 34) Politica monetaria internazionale.
- 35) Contabilità di Stato.
- 36) Matematica per economisti.
- 37) Matematica finanziaria.

Per gli insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo.

Per gli insegnamenti segnati con + l'esame è semestrale.

TABELLA N. 2

CORSO PER IL DIPLOMA
DI TECNICA BANCARIA

Durata del corso: due anni.

Titolo di ammissione: diploma di istituto secondario superiore ordinato su almeno cinque anni.

Insegnamenti:

- 1) Istituzioni di economia politica (biennale).
- 2) Economia aziendale.
- 3) Ragioneria applicata alla banca.
- 4) Tecnica bancaria (biennale).
- 5) Diritto bancario.
- 6) Ordinamento e tecnica della Borsa.
- 7) Statistica.
- 8) Matematica finanziaria ed attuariale.
- 9) Lingua straniera (biennale).

Per gli insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo.